

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Monte di Lucca spa

sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca

Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721

Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 - Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email:

bmlonline@bmlucca.it.

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

CREDITO SU PEGNO

Servizio offerto unicamente presso i locali del Credito su pegno

Via Don L. Sturzo - Lucca

Via Prato 10 - Viareggio

CARATTERISTICHE

I prestiti garantiti da pegno sono una forma particolare di finanziamento a breve termine che si caratterizza per la presenza di un bene mobile dato in pegno alla banca, a garanzia del soddisfacimento del suo credito.

Possono essere costituiti in pegno preziosi ed oggetti in genere aventi un valore commerciale. Periti della banca provvedono ad attribuire un valore di stima al bene ed in base a questo, ma in misura congruamente inferiore, ad accordare il prestito.

Titolo rappresentativo del prestito pignoratorio è la polizza di pegno, che deve essere presentata per poter riscattare il pegno - anche prima della scadenza - o chiedere il rinnovo del prestito.

Gli oggetti dati in pegno vengono custoditi dalla banca fino al rimborso della sovvenzione (comprensiva di interessi e accessori) o alla vendita degli stessi, in caso di mancata estinzione o rinnovo della polizza.

La durata delle operazioni di impegnazione è di tre mesi. Scaduto il predetto periodo e decorsi ulteriori trenta giorni, la banca procede a porre in vendita all'asta gli oggetti. Dalla somma ricavata con la vendita, la banca trattiene l'importo del prestito, maggiorato di interessi e oneri accessori, e pone l'eventuale sopravanzo a disposizione del portatore della polizza di pegno, per 5 anni dalla data della vendita, senza decorrenza di interessi (art. 14 Legge 10/5/38 n. 745).

Le operazioni di pegno vengono eseguite nei locali all'uopo adibiti dalla banca, Sezioni pegno, e sono disciplinate dal Regolamento per il credito pignoratorio della banca, il cui testo è affisso nei locali ove si svolgono tali operazioni.

RISCHI

- alla scadenza del prestito, in assenza di riscatto del pegno o rinnovazione del prestito, la Banca, decorsi trenta giorni, pone i beni impegnati in vendita con asta pubblica, per recuperare il proprio credito
- la banca provvede alla custodia degli oggetti ricevuti in pegno, ma non risponde per i danni derivanti da naturale deperimento o da difetti intrinseci del bene, palesi od occulti; quando la banca sia chiamata a rispondere per danni subiti dal bene o per la sua perdita, il risarcimento non potrà eccedere il valore di stima, maggiorato di un quarto, ridotto di ogni credito della banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- DURATA POLIZZA	mesi	3
- TASSO annuo		
* <u>sovvenzione fino a EURO 100,00</u>	percento	8,25

* <i>oltre</i>	percento	10,00
- METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI INTERESSI	a giorni - anno civile	
- TASSO DI MORA	percento	2,80
Da calcolarsi a giorni – anno civile, a decorrere dal 5° giorno di calendario dalla scadenza della polizza		
- DIRITTO FISSO DI CUSTODIA E ASSICURAZIONE a mese	percento	0,59
sull'ammontare del prestito per i giorni effettivi di custodia del bene		
- EMISSIONE, RISCATTO O RINNOVO PER CORRISPONDENZA		
* <u>commissione:</u>		
- base di calcolo	valore di stima	
- misura	percento	1,00
* <u>spese postali raccomandata, assicurazioni, ecc.</u>		
- RIMBORSO SPESE DI ESPOSIZIONE		
- misura	percento	3,00
da percepire per i pegni regolarizzati nel periodo d'asta		
- SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE POLIZZA		
* <u>diritto fisso di segreteria</u>		
per polizze fino a € 516,46	€ 7,00 a polizza	
per polizze superiori a € 516,46	€ 7,00 a polizza + € 15,00 fissi per rimborso spese a pratica	
- OFFERTA SEGRETA		
* <u>cauzione:</u>		
- b. asta fino a EURO 125,00	EURO	10,00
- b. asta da EURO 125,01 a EURO 250,00	EURO	25,00
- b. asta da EURO 250,01 a EURO 500,00	EURO	50,00
- b. asta oltre EURO 500,01	EURO	100,00
- DIRITTO DI CUSTODIA PER RITARDO NEL RITIRO DI COSE DISIMPEGNATE		
- oltre cinque giorni e fino a sei mesi	percento	0,55
con un minimo di EURO 1,03/L. 2.000, per mese o frazione di mese, del valore di stima		
- oltre sei mesi	percento	6,00
(oltre i diritti di vendita), su prezzo di aggiudicazione dell'oggetto posto in vendita all'asta pubblica per conto del detentore dello scontrino		
- ASTE PEGNO		
* <u>diritti d'Asta:</u>		
- base di calcolo	valore di aggiudicazione acquirente	
- a carico	percento	15,00 + iva
- misura		
* <u>diritti su sopravanzi:</u>		
- base di calcolo	sopravanzo a carico portatore polizza	
- misura	percento	12,00
- ASTA PER CONTO TERZI		
* <u>diritti anticipati:</u>		
- misura	stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione	
- a carico	venditore	
* <u>diritti d'asta:</u>		
- misura	percento	15,00 + iva
- base di calcolo	valore di aggiudicazione	
- a carico	acquirente	

QUANTO PUÓ COSTARE IL PRESTITO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato su un'operazione tipica media per durata ed importo pari rispettivamente a:

PARAMETRO	TAEG
Mesi 3 ad euro 100,00	10,02%
Mesi 3 oltre euro 100,00	11,77%

Avvertenza: la misura effettiva del TAEG relativo al prestito che dovesse essere stipulato potrà variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso. Il presente TAEG ha solo valore indicativo essendo formulato in relazione all'esempio considerato.

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del prestito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il Cliente è tenuto a pagare.

USURA

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Società.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Gli oggetti disimpegnati devono essere ritirati entro 24 ore dal riscatto o nel giorno indicato dal Servizio. Il portatore della polizza deve presentarsi all'apposito sportello con la ricevuta attestante il pagamento. La rispondenza degli oggetti alla descrizione in polizza deve essere verificata dall'avente diritto al momento del ritiro degli oggetti.

Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo l'avvenuto ritiro degli oggetti riscattati. Per ogni altro patto e condizione è fatto espresso richiamo alle norme di statuto e regolamento della Banca.

RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Customer Care e Gestione Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16123 Genova; e-mail reclami@bmlucca.it, posta certificata reclami@pec.carige.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Pegno : è il diritto reale su cosa mobile che il debitore od un terzo concede al creditore a garanzia di un credito (art. 2784 C.c)

Costituire in pegno: consegnare l'oggetto del pegno al creditore, che ne assume la custodia .

Polizza di pegno: Titolo al portatore, che attribuisce all'esibitore la legittimazione ad ottenere la restituzione delle cose in essa indicate.

Pignorante: colui che dà in pegno un oggetto, a garanzia del prestito richiesto.

Riscattare un pegno: provvedere al rimborso del prestito, comprensivo di interessi e oneri accessori, per poter ritirare l'oggetto dato in pegno.

Rinnovazione del pegno: si concreta nella estinzione del prestito su pegno scaduto - con pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori - e nella contemporanea accensione di un nuovo prestito su pegno.